

**Art. 6**  
*(Ricettività)*

Ogni asilo - nido deve avere un numero di posti non inferiore a venticinque e non superiore a sessanta: ai lattanti deve essere riservato, di norma, da un quarto a un sesto dei posti. In relazione a particolari esigenze locali, possono essere realizzati asili - nido con diversa ricettività o diversi rapporti lattanti/ divezzi.

Eventuali micro - asili possono essere costituiti come unita' aggregate a scuole materne, od altre idonee strutture esistenti o come nuclei decentrati di altri asili - nido. In detti micro - asili devono essere rispettate le norme della presente legge e, comunque, realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità. **(3c)**